



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

Procedura aperta telematica per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sotto soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - Monolotto

[Aggiornato al D. Lgs. 36/2023]



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

Servizio Gare e Contratti

BANDO DI GARA

Gara mediante Procedura Aperta
ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. n. 36/2016

Criterio: qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, c 1, del D. Lgs. 36/2023

SERVIZIO DI RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI FASCICOLI DELL'ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI.

PREMESSE

In esecuzione delle determinazioni dirigenziali del Servizio Demografico, Statistico e ausiliario n. 763 del 23.6.2023 e n. 1240 del 29.9.2023 questa Amministrazione ha disposto di affidare il servizio in oggetto mediante procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. 36/2023) con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del medesimo decreto.

Ai sensi dell'art. 48, comma 2, del citato decreto legislativo, l'intervento in oggetto non ha un interesse transfrontaliero certo; in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed in secondo luogo in quanto il servizio, le cui specifiche tecniche prevedono l'esecuzione di prestazioni normalmente reperibili sul mercato nazionale, non lascia presupporre l'interesse di operatori esteri.

Ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 36/2023, per quanto non espressamente previsto nel codice, si applicano le disposizioni della Legge 241/90 e s.m.i e, limitatamente alla stipulazione del contratto e alla fase di esecuzione del medesimo, le disposizioni del Codice Civile.

INFORMAZIONI GENERALI

CIG: A01D083495

CPV: 79995100-6 - (Servizio di archiviazione)

NUTS: ITC4C

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023, è la Dott.ssa Anna Brambilla, Direttore dell'Area dei servizi ai cittadini e della comunicazione.

Ente Appaltante: Comune di Sesto San Giovanni – Piazza della Resistenza n. 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI) indirizzo internet: www.sestosg.net.

Ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 la presente procedura aperta è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile all'indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/> conforme alle prescrizioni dell'art. 26 del citato decreto.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- una busta telematica amministrativa;
- una busta telematica tecnica;
- una busta telematica economica.

L'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nel tempo indicato da Sintel, come risultante dai LOG del Sistema. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da Sintel e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate da Sintel in modo segreto, riservato e sicuro.

PUBBLICAZIONI

Ai sensi dell'art. 225 del D. Lgs. 36/2023, il presente disciplinare sarà:

- pubblicato, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- pubblicato sulla Piattaforma Sintel di Regione Lombardia;
- pubblicato sul profilo del committente <http://www.sestosg.net>, sul profilo internet della Regione Lombardia, sul profilo internet del Ministero delle Infrastrutture, sul sito internet dell'ANAC, sull'Albo Pretorio *on line* del Comune di Sesto San Giovanni.

PIATTAFORMA TELEMATICA

Il funzionamento della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto della legislazione vigente e in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento *eIDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature*), del decreto legislativo n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), del decreto legislativo n. 36/2023 e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma Sintel.

L'utilizzo della Piattaforma Sintel avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi:

- parità di trattamento tra gli operatori economici;
- trasparenza e tracciabilità delle operazioni;
- standardizzazione dei documenti;
- comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'articolo 1375 del codice civile;
- comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'articolo 1175 del codice civile;
- segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione;
- gratuità: nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma Sintel.

L'ente appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma Sintel;
- utilizzo della Piattaforma Sintel da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma Sintel o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma Sintel e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale, alla sezione "Bandi di gara" nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma Sintel garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma Sintel è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma Sintel sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma Sintel è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o

standard superiore.

DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità, della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nelle Guide per l'utilizzo della Piattaforma Sintel, che disciplinano, tra le altre cose, anche il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Sintel.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un *personal computer* conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma Sintel;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (*SPID* o *CieID*), di cui agli artt. 64 e 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 *ter* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento *eIDAS*;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (*SPID* o *CieID*) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento *eIDAS*. Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.

DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Bando di gara;
2. Capitolato speciale;
3. DGUE;
4. Domanda di partecipazione;
5. Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
6. Patto di integrità;
7. DUVRI.

Secondo il disposto dell'art. 88, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, la documentazione di gara è accessibile in forma digitale, in modo gratuito e illimitato:

- sul profilo della stazione appaltante, nella sezione "Bandi di gara", al seguente link <https://sestosg.net/documenti/tipologie-documento>
- sulla Piattaforma Sintel al seguente link <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/> nella sezione "Bandi sulla piattaforma Sintel".

Le istruzioni operative per accedere alla piattaforma Sintel e le regole tecniche per l'utilizzo della

stessa sono reperibili nella sezione "Guide a Manuali" al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>

CHIARIMENTI

I concorrenti possono richiedere chiarimenti sulla documentazione di gara e sulle condizioni contrattuali esclusivamente in forma scritta tramite la piattaforma Sintel.

Tali richieste dovranno pervenire entro e non oltre il giorno **27 ottobre 2023**.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione richieste di chiarimento pervenute oltre il giorno sopra indicato.

L'ente appaltante provvederà alla pubblicazione delle risposte entro il **31 ottobre 2023**, a norma dell'art. 88, comma 3, del D. Lgs. 36/2023.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non verranno prese in considerazione richieste di chiarimenti inoltrate tramite mezzi diversi dalla Piattaforma Sintel.

Tutte le richieste e le relative risposte debitamente emendate in modo da garantire l'anonimato del richiedente nonché eventuali informazioni relative alla procedura, verranno messe a disposizione dei concorrenti sulla piattaforma Sintel nella sezione "comunicazioni di procedura"; gli stessi hanno l'onere di consultarle a decorrere dal periodo sopraindicato.

Il concorrente, **terminate le operazioni di gara**, per qualsiasi comunicazione con la Stazione appaltante dovrà utilizzare unicamente l'indirizzo di posta certificata: comune.sestosg@legalmail.it pertanto non verranno prese in considerazione eventuali comunicazioni inviate via Sintel.

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto al paragrafo precedente, le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma Sintel e sono accessibili nella sezione relativa alle comunicazioni con i concorrenti.

È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

Nello specifico, le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;
- e) all'attivazione del soccorso istruttorio;
- f) all'eventuale sub-procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala;
- g) alla richiesta di offerta migliorativa;
- h) al sorteggio in caso di parità di offerte;

avverranno tramite Piattaforma Sintel utilizzando tale domicilio digitale.

Nei documenti di gara l'operatore economico dovrà indicare il medesimo indirizzo riportato negli appositi spazi della Piattaforma Sintel in sede di accreditamento alla stessa, al fine di ricevere le notifiche di trasmissione messaggi da parte della Stazione appaltante.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

OGGETTO DELL'APPALTO, SUDDIVISIONE IN LOTTI E IMPORTO OGGETTO DELL'APPALTO

L'archivio comunale di Sesto San Giovanni è sito nel piano seminterrato del Palazzetto Comunale, realizzato agli inizi degli anni 60 dall'arch. Bottoni; è composto da una sezione storica per gli anni 1861-1949, organizzata per categorie e classi ed una sezione di archivio generale storico che va dal 1950 al 1976, organizzata per annualità e categorie. Vi è poi una sezione di deposito per gli anni 1977-2010, per circa 4.000 metri lineari.

Oltre all'archivio storico ci sono alcuni archivi aggregati con atti risalenti al 1816.

L'affidamento del presente appalto di servizi ha ad oggetto la sistemazione ed il riordino della documentazione amministrativa e dei fascicoli dell'archivio corrente, di deposito e storico del Comune, con individuazione di un archivista che funga da responsabile scientifico e che curi il rapporto con la Soprintendenza Archivistica, compiendo le attività ed azioni archivistiche necessarie e curi l'elaborazione di un progetto di intervento complessivo sul sistema archivistico che individui le esigenze in termini di spazio e le possibili soluzioni sotto il profilo logistico, anche attraverso nuove armadiature/scaffalature per una migliore collocazione della documentazione. Le attività oggetto dell'appalto sono indicate in modo puntuale all'art. 2 dell'allegato Capitolato.

Tutte le attività devono essere svolte secondo criteri scientifici e rispondenti alle norme vigenti nonché alle disposizioni in materia dettate dalla Soprintendenza Archivistica per la Lombardia. L'aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni e i servizi medesimi in perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni del presente atto, nonché di quelle che, all'atto esecutivo, saranno impartite dal Responsabile Unico del Progetto.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, per ragioni di economicità, efficacia e tempestività dell'azione amministrativa. La suddivisione in lotti comporterebbe, infatti, un aumento dei costi del personale deputato ai controlli amministrativi, di gara, contrattuali, esecutivi e contabili, ovvero, una dilatazione dei tempi per le verifiche, a parità di personale dedicato. Questo, in contrasto con i principi di efficacia ed efficienza che deve ispirare l'attività contrattuale secondo il criterio dell'utilizzazione ottimale delle risorse finanziarie e umane per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

IMPORTO

L'importo dell'appalto è definito dalla seguente tabella:

Tabella n. 1

n.	Descrizione servizi/beni	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (Euro)
1	Servizio di riordino della documentazione amministrativa e dei fascicoli dell'archivio corrente, di deposito e storico del Comune di Sesto San Giovanni	79995100-6	P	65.560,00
A)	Importo totale soggetto a ribasso			65.400,00
B)	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso			160,00
A)+B)	Importo complessivo a base di gara			65.560,00

L'importo totale sopra indicato, per tutta la durata dell'appalto, è al netto di IVA al 22% e/o di altre imposte e contributi di legge.

Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 i costi della sicurezza e della manodopera non soggetti a ribasso sono i seguenti:

- Euro 160,00 (costi della sicurezza da interferenze);
- Euro 40.000,00 (costi della manodopera),

il tutto oltre IVA al 22%.

L'importo soggetto a ribasso per l'intera durata dell'appalto, al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge pari a **Euro 65.400,00**.

Resta ferma la possibilità, ai sensi del medesimo art. 14, per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto è: Commercio.

L'appalto è finanziato con risorse ordinarie di bilancio.

REVISIONE DEI PREZZI

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ogni annualità, a partire dalla seconda, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio/beni superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi si utilizzano gli indici sintetici elaborati da ISTAT di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 36/2023.

LUOGO DI ESECUZIONE

Le attività oggetto del servizio si svolgeranno presso l'Archivio Comunale del Comune di Sesto San Giovanni, Piazza della Resistenza n. 20.

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è di **24 (ventiquattro) mesi** con presumibile decorrenza dal 15 novembre 2023 o comunque dalla data del verbale di avvio del servizio.

Ricorrendone i presupposti, previa verifica dei requisiti di partecipazione, sarà dato l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023.

FACOLTÀ DI REVOCA DELLA PROCEDURA

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l'intera procedura di affidamento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici su cui tale procedura si fonda.

L'Ente appaltante si riserva inoltre la facoltà di differire i termini di formulazione dell'offerta, sospendere o rinviare la procedura, qualora nel corso delle operazioni si verifichino anomalie nel funzionamento dell'applicativo e della rete, che rendano impossibile agli utenti l'accesso al sito o l'invio delle offerte.

PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati secondo le modalità previste all'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

Trova applicazione la previsione della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 125 comma 1, del D. Lgs. 36/2023, secondo le modalità ed i tempi contenuti nella citata norma.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231, si conviene espressamente che ogni pagamento avverrà **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della fattura ad esso trasmessa dal Fornitore.

La fattura dovrà essere emessa in forma elettronica (obbligatoria dal 31 marzo 2015 in forza dell'art. 25 del D.L. aprile 2014 n. 66 convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, in attuazione dell'art. 1, commi da 209 a 213, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244), in considerazione dei tempi necessari per le verifiche previste dalla legge.

La decorrenza del termine di pagamento sarà interrotta nel caso in cui si verifichino motivi di contestazione che saranno comunicati per iscritto al Fornitore dal Servizio Demografico, Statistico e ausiliario.

Il Fornitore dovrà inviare la fattura in formato elettronico attraverso la piattaforma *on line* denominata Sistema di Interscambio (SdI) gestita dall'Agenzia delle Entrate.

Le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla P.A. per mezzo del SdI sono contenute nell'Allegato B "Regole tecniche" del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013 n. 55.

Sulla fattura elettronica dovrà essere indicato il codice IPA **9D6754** che identifica il Servizio Demografico, Statistico e ausiliario del Comune di Sesto San Giovanni.

Al fine di una corretta gestione della procedura relativa alla fatturazione elettronica, dovrà essere esposta l'I.V.A. ed inserita la dicitura: "Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633", a pena di non accettabilità della fattura da parte dell'Ente.

Le fatture devono riportare inoltre le seguenti indicazioni:

- a) il numero e la data della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- b) i riferimenti contabili relativi al centro di costo e all'impegno di spesa;

- c) il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- d) il codice IBAN.

Il Fornitore dovrà inoltre inviare alla stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 sulla tracciabilità dei pagamenti, una comunicazione contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi. Tutte le spese inerenti e conseguenti l'esecuzione del servizio saranno a carico del Fornitore, comprese eventuali commissioni bancarie per i pagamenti effettuati tramite bonifico.

SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 65 del D. Lgs. 36/2023, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del medesimo decreto.

I consorzi di cui all'articolo 65 del D. Lgs. 36/2023 che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Gli operatori economici che partecipano alla presente procedura in una delle forme di seguito indicate saranno **esclusi** qualora la stazione appaltante accerti i presupposti di cui all'art. 95, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, ossia che sussistano *“rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara”*:

- partecipazione sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete sia in forma individuale;
- partecipazione sia in GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) sia in forma individuale;
- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o aggregazione di operatori economici aderenti ad un contratto di rete o GEIE;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Qualora la stazione appaltante accerti quanto sopra, si provvederà ad informare gli operatori economici coinvolti i quali potranno dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del D. Lgs. 36/2023, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con

potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

DISCIPLINA DELL'ESCLUSIONE

La sussistenza a carico di un concorrente di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023 comporta l'esclusione automatica del medesimo dalla procedura. Trovano applicazione le disposizioni di cui al terzo periodo del citato comma 6 e al comma 7.

Un concorrente è escluso dalla procedura qualora la stazione appaltanti accerti la sussistenza a suo carico di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 95, commi 1 e 2 del D. lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 96, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, un concorrente che si trovi in una delle situazioni di cui all'art. 94 (ad eccezione del comma 6) e dell'art. 95 (ad eccezione del comma 2), può contestualmente all'offerta, fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Qualora tali misure siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, ai sensi dell'art. 96, comma 6, del D. lgs. 36/2023, il concorrente **non** è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non potrà avvalersi del *self-cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso un partecipante ad un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario sia interessato da una causa di esclusione automatica o non automatica o dal venir meno di un requisito di qualificazione, il medesimo raggruppamento o consorzio può comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei requisiti di partecipazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Qualora le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del D. Lgs. 36/2023 siano ritenute dalla stazione appaltante sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento o consorzio non è escluso dalla procedura. Se invece la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

Quanto sopra disposto trova applicazione anche ai consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) ma limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Un operatore economico concorrente che abbia commesso illecito professionale grave ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e) del D. lgs. 36/2023, è escluso dalla procedura qualora ricorrano tutte le condizioni indicate all'art. 98, comma 2, del medesimo decreto. La valutazione da parte della stazione appaltante dell'illecito professionale dichiarata, eseguita considerando i mezzi di prova di cui al comma 6 del D. lgs. 36/2023, avviene al verificarsi di almeno uno tra gli elementi indicati al comma 3 e tiene conto di quanto previsto al comma 4 del medesimo articolo.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I concorrenti possono proporre offerta purché in possesso dei requisiti di partecipazione come di seguito indicati. Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del D. Lgs. 36/2023, sono **inammissibili** le offerte prive delle qualificazioni richieste dal presente disciplinare.

Tali requisiti dovranno essere posseduti dagli operatori economici concorrenti al momento della presentazione dell'offerta e per tutta la durata della procedura di gara nonché, per l'aggiudicatario, per tutta la durata dell'appalto.

REQUISITI GENERALI

(1) Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione automatica di cui dall'art. 94, commi 1, 2, 5 e 6 del D. Lgs. 36/2023;
- le condizioni di cui dall'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165;
- ai sensi della normativa vigente, ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione (art 1-bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001 n. 383 - periodo di emersione dal lavoro irregolare).

(2) [Eventuale]

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del DM 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in Legge 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In caso di mancata presentazione della documentazione relativa ai requisiti nel FVOE, gli stessi dovranno essere forniti, a seguito di richiesta, tramite Piattaforma Sintel, in fase di comprova.

REQUISITO DI IDONEITA'

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(3) possedere iscrizione nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione aggiudicatrice acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

REQUISITO DI CAPACITA' ECONOMICO-FINANZIARIA

Non previsto.

REQUISITO DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art. 100, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 36/2023, i concorrenti devono:

(4) aver svolto con buon esito, negli ultimi tre anni (ottobre 2020 – ottobre 2023) antecedenti alla pubblicazione del presente bando, attività analoghe a quelle oggetto della presente procedura nei confronti di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore a Euro 90.000,00.

Per attività analoghe si intendono servizi afferenti al "Servizi di Archivio" (CPV 79995100-6).

NB - Il concorrente dovrà rendere tale dichiarazione compilando l'apposito punto della Domanda di partecipazione o il punto 1.b), paragrafo "C" della Parte IV del "Modello DGUE" o allegando dichiarazione equipollente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante nella quale dovranno essere indicati:

- i servizi svolti (che dovranno essere analoghi all'attività sopra indicata);
- il periodo di svolgimento (che dovrà essere ricompreso negli ultimi cinque anni antecedenti alla pubblicazione del presente disciplinare);
- l'importo del servizio;
- il committente.

La comprova del requisito, è fornita mediante:

- copia dei certificati rilasciati all'amministrazione/ente committente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- copia dei contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. e), f) g) e h) del D. Lgs. 36/2023 devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti generali

Tali requisiti dovranno essere posseduti:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(3)** deve essere posseduto:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/ consorziate o GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Requisito di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto **(4)** dovrà essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b), c) e d) del D. Lgs. 50/2016 devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Requisiti generali

Ai sensi dell'art. 67, commi 3 e 4, del D. Lgs. 36/2023, per gli operatori di cui all'art. 65, comma 2, lett. c) e d), i requisiti generali di cui agli art. 94 e 95 devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, sia dalle consorziate esecutrici che dalle consorziate che prestano i requisiti.

I consorzi stabili eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante.

Requisiti di idoneità

Il requisito di cui al punto **(3)** dovrà essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett a) del D. Lgs. 36/2023, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c), utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono

i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

INDICAZIONI PER L'AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 65 del medesimo decreto, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico- finanziario e tecnico e professionale di cui all'art. 100, comma 1, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 avvalendosi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente.

Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti generali e di idoneità e quelli oggetto di avvalimento e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati nell'allegato "Domanda di partecipazione – Ausiliaria";
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 104, qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di partecipazione, il concorrente può sostituire l'ausiliario entro 7 (sette) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

REQUISITI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

SUBAPPALTO

Trova applicazione l'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 nella sua formulazione vigente.

Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio i servizi (forniture) in esso compresi. Fatto salvo quanto previsto dell'art. 120, comma 1, lett. d) del medesimo decreto, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o

lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione dei servizi relativi alla categoria principale e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, il subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è permesso purché sussistano tutte le condizioni previste alle lettere a), b) e c) del medesimo comma.

In difetto, il subappalto **è vietato**.

SOPRALLUOGO

Considerata la tipologia del servizio, il sopralluogo delle aree e dei luoghi oggetto dell'appalto, allo scopo di prendere cognizione dei vincoli operativi esistenti e delle interferenze che potranno verificarsi, **è obbligatorio**, tenuto conto che è necessario che le offerte vengano formulate, ai sensi dell'art. 92, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, soltanto a seguito dell'espletamento di tale formalità.

Il sopralluogo dovrà essere espletato **in presenza** presso il luogo oggetto del presente appalto poiché non è possibile individuare una forma alternativa di presa visione.

Il soggetto delegato dagli operatori economici concorrenti per l'espletamento della formalità di sopralluogo sarà accompagnato da un addetto comunale.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di imprese di rete**, in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5, del D. Lgs. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega del mandatarario/capofila che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa.

In caso di **raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, aggregazione di imprese di rete non ancora costituita in RTI**, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico di uno degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati o da soggetto diverso, purché munito della delega di tutti detti operatori che dovrà essere allegata alla documentazione amministrativa. In alternativa ogni operatore raggruppando / aggregando / consorziando può effettuare il sopralluogo singolarmente.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti.

In alternativa all'allegazione delle deleghe di cui sopra, sarà sufficiente l'apposizione della sottoscrizione digitale di tutti gli operatori costituenti il raggruppamento o consorzio ordinario sul documento "Sopralluogo Archivio" sotto indicato.

Il sopralluogo potrà essere effettuato indicativamente, salvo diversamente concordato, da lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, compatibilmente con le disponibilità del personale comunale. La richiesta di sopralluogo **deve** essere inoltrata al seguente indirizzo di posta elettronica del Comune di Sesto San Giovanni g.orisio@sestosg.net e deve contenere:

- oggetto della procedura;
- nominativo del concorrente;
- recapito telefonico;
- recapito indirizzo e-mail;
- nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

I referenti tecnici della Stazione appaltante concorderanno con l'operatore economico date ed orari dei sopralluoghi secondo le disponibilità.

L'ultimo giorno utile per poter effettuare il sopralluogo è il **3 novembre 2023**. Dopo tale data non saranno effettuati ulteriori sopralluoghi. Pertanto si chiede agli operatori economici interessati di inviare richiesta di sopralluogo con le modalità sopra indicate con congruo anticipo.

Al termine del sopralluogo la stazione appaltante non rilascerà alcuna attestazione.

Al fine della comprova dell'avvenuto sopralluogo effettuato, i concorrenti dovranno seguire le seguenti modalità:

a) procedere al *download* del file "Sopralluogo Archivio", reperibile nella sezione "Documentazione di gara" della piattaforma Sintel;

b) compilare tale documento, sottoscriverlo digitalmente, e quindi allegarlo alla documentazione amministrativa in fase di invio dell'offerta.

La mancata o parziale compilazione di tale dichiarazione è sanabile mediante soccorso istruttorio ex art. 101, comma 1, del D. Lgs. 36/2023. La mancata allegazione della dichiarazione è sanabile a condizione che tale documento sia stato già costituito prima della presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto sopralluogo con le modalità sopra indicate, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara. Si ricorda infatti che, al fine di verificare che tale documento sia stato formato in data antecedente al termine di presentazione delle offerte, le sottoscrizioni digitali dovranno essere state apposte prima di tale termine.

GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 pari al 2% dell'importo del servizio, di **Euro 1.311,20**, fatte salve le riduzioni previste all'art. 106, comma 8 del medesimo decreto.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui alla legge 29 dicembre 2022 n. 197, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Filiale di viale Gramsci 11, Sesto San Giovanni – IBAN IT 34 C 01030 20700 000000264419.

In caso di bonifico il concorrente **deve** inserire sulla Piattaforma il documento che attesti l'avvenuto versamento in una delle forme sopra indicate. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

Si ricorda che, al fine di procedere all'incasso, la Tesoreria Comunale potrebbe porre in essere le dovute procedure espressamente previste dalla normativa antiriciclaggio in tema di verifiche occasionali fuori conto, con conseguente allungamento dei tempi per il rilascio della ricevuta attestante il versamento effettuato;

- fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 106, comma 3 del D. Lgs. 36/2023. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 117, comma 12 del D. Lgs. 36/2023. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>;

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>;

- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari non abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf);

- <http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria (bancaria o assicurativa), questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il

concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e sottoscritta digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- originale informatico, ai sensi dell'articolo 1, lett. p) del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D. Lgs. 82/2005;
- in duplicato informatico dell'originale informatico conforme alle disposizioni dell'articolo 23-bis del D. Lgs. n. 82/2005.

Nel caso in cui il garante non riesca ad emettere le polizze in formato elettronico firmato digitalmente è consentito consegnare la garanzia in formato cartaceo, in originale, con le firme autografe del garante e dell'operatore economico concorrente, entro e non oltre il termine delle **ore 12:00** del giorno **6 novembre 2023** mediante servizio postale a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oppure presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sesto San Giovanni nei giorni non festivi di apertura verificandone gli orari sul portale www.sestosg.net

Il plico cartaceo di cui al paragrafo precedente dovrà recare la dicitura "PLICO DA NON APRIRSI - SERVIZIO DI RIORDINO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DEI FASCICOLI DELL'ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO DEL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI - CIG n. A01D083495 - Garanzia provvisoria".

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti qualora non siano già inseriti nel FVOE.

L'importo è ridotto nei termini di seguito indicati:

a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del D. Lgs. 36/2023 solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del D. Lgs. 36/2023, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziate designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziate rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b) Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla precedente lett. **a)**.

c) Riduzione del 10%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. **a)** e **b)**, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

d) Riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione di cui alle precedenti lett. **a)** e **b)**, quando l'operatore economico possieda uno o più delle seguenti certificazioni o marchi, tra quelli previsti dall'allegato II.13 del D. Lgs. 36/2023.

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Si ricorda che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, o la presentazione con importo inferiore a quello dovuto, **solo a condizione** che i documenti siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC 621 del 20 dicembre 2022 pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

ABILITAZIONE AL SERVIZIO FVOE

Le imprese interessate a partecipare alla presente procedura, al fine di consentire alla Stazione Appaltante di verificare il possesso dei requisiti di ammissione esclusivamente tramite la Banca Dati Nazionale Dei Contratti Pubblici (BDNCP), come prescritto dalla deliberazione ANAC n. 464 del 27 luglio 2021 devono preliminarmente registrarsi al servizio FVOE (*Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico*) accedendo al sito web dell'Autorità all'indirizzo <http://www.anac.it>, "Servizi ad accesso riservato – FVOE" e ottenere per la presente gara – identificata attraverso il CIG – seguendo le istruzioni ivi contenute, la creazione del "PassOE", cioè il documento che attesta che l'Operatore Economico può essere assoggettato a verifica dei requisiti attraverso il sistema FVOE.

PRECISAZIONI RELATIVE ALLE OFFERTE

La procedura sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.

La stazione appaltante si riserva di non aggiudicare l'appalto se a suo insindacabile giudizio nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Non saranno accettate offerte parziali o condizionate ovvero offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di gara.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma Sintel.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare.

La documentazione di gara deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire, **a pena di irricevibilità**, entro e non oltre:

le ore 16:00 del giorno 6 novembre 2023

La Piattaforma Sintel **non** accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto nel presente disciplinare.

Al termine della predisposizione e della sottoscrizione con firma digitale di tutta la documentazione, l'offerta dovrà essere inviata attraverso Sintel.

Il semplice caricamento (*upload*) della documentazione di offerta su Sintel non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione Appaltante. L'invio dell'offerta avverrà soltanto mediante l'apposita procedura da effettuarsi al termine e successivamente alla procedura di redazione, sottoscrizione e

caricamento su Sintel della documentazione che compone l'offerta. Il Concorrente è tenuto a verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti da Sintel per procedere all'invio dell'offerta. Sintel darà comunicazione al fornitore del corretto invio dell'offerta.

Il Manuale d'uso per il fornitore e le istruzioni presenti sulla piattaforma forniscono le indicazioni necessarie per la corretta redazione e la tempestiva presentazione dell'offerta.

Per qualsiasi informazione ed assistenza tecnica sull'utilizzo di Sintel è possibile contattare l'*Help Desk* al numero verde 800.116.738.

REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La redazione dell'offerta da parte del concorrente dovrà avvenire seguendo le diverse fasi della procedura guidata di Sintel, predisponendo:

- “Busta telematica amministrativa”;
- “Busta telematica tecnica”;
- “Busta telematica economica”.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma Sintel offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- ✓ l'offerta è vincolante per il concorrente;
- ✓ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre in sede di offerta e nel FVOE deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023.

L'offerta vincola il concorrente per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Nel caso in cui qualsiasi documento contenuto nelle buste telematiche (amministrativa tecnica ed economica) sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. In questo ultimo caso l'operatore economico concorrente deve presentare, nella documentazione telematica, una copia della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore, sottoscritta con firma digitale.

I concorrenti potranno utilizzare i modelli predisposti e messi a disposizione dalla Stazione appaltante sulla Piattaforma Sintel.

Il concorrente può utilizzare i **formulari PDF** messi a disposizione dalla stazione appaltante e allegati alla documentazione di gara, per la cui compilazione e sottoscrizione si rimanda al file **“Modalità di compilazione modelli”**, oppure utilizzare documenti equipollenti.

La documentazione, indipendentemente dalla forma di partecipazione del concorrente (singola o plurisoggettiva), dovrà essere caricata sulla Piattaforma Sintel, avendo cura di allegare i documenti

nei corretti boxes predisposti dalla stazione appaltante. Qualora più files debbano essere allegati nel medesimo box, si potrà ricorrere ad un qualunque software di compressione (preferibilmente zip o 7z).

Si precisa che la sottoscrizione digitale di files in formato compresso (zip, 7z, rar, ecc ...) si intende estesa a tutti i files in esso contenuti anche se privi, singolarmente, della sottoscrizione digitale.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale telematico, potrà essere prodotta in copia telematica conforme all'originale cartaceo autentica o in copia conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del D. Lgs. 36/2023, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare:

- **non** sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente;
- **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione che quindi è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio **solo se** i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- **non** è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui al presente disciplinare.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 101 del D. Lgs. 36/2023 la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante.

I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

L'operatore economico registrato in Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta" che consente, come primo step, di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico deve indicare la forma di partecipazione e inserire la documentazione amministrativa negli appositi boxes creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo.

A) Domanda di partecipazione

Da redigere preferibilmente utilizzando i modelli allegati al presente disciplinare.

La domanda dovrà essere sottoscritta:

- 1) in caso di partecipazione in forma singola, dal **Legale rappresentante**;
- 2) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **già costituiti** dalla Mandataria;
- 3) In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari **non ancora costituiti** da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- 4) In caso consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile (di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 50/2016) dal Consorzio;
- 5) In caso di aggregazioni di rete dotati di soggettività giuridica con Organo Comune dotato di rappresentanza o in caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza ma **già costituito**, dalla Mandataria/Organo Comune;
- 6) In caso di aggregazioni di rete senza Organo Comune o con Organo Comune privo di poteri di rappresentanza **non ancora costituito**, da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 7) In caso di aggregazioni di rete datate di Organo Comune con poteri di rappresentanza ma privo di soggettività giuridica da tutti i soggetti aderenti al contratto di rete;
- 8) In caso di GEIE **non ancora costituito**;
- 9) In caso di GEIE **già costituito**, dalla Mandataria;

Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 *quater* del decreto legge n. 76/20.

Il concorrente allega eventuale originale telematico o copia informatica di originale cartaceo della procura; nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura".

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2 lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso il concorrente ricorra all'istituto dell'avvalimento (art. 101 del D. Lgs. 36/2023), ogni impresa ausiliaria dovrà compilare e sottoscrivere digitalmente il documento "Domanda di partecipazione – Ausiliaria".

B) Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sulla piattaforma Sintel dalla stazione appaltante secondo quanto di seguito indicato.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione "C".

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) Domanda di partecipazione – Ausiliaria;
- 2) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse

necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del D. Lgs. 50/2016, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione "D"

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Al punto 5, sezione "D", Parte III, il concorrente, ricorrendo l'ipotesi di un numero di occupati superiore a 15, dovrà dichiarare di essere in regola e di aver assolto agli obblighi di cui alla Legge 68/1999.

Parte IV – Criteri di selezione

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto secondo le modalità indicate al precedente punto **A**).

C) Assolvimento dell'imposta di bollo

Secondo quanto precisato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22 del 28.7.2023, ogni concorrente dovrà assolvere l'imposta di bollo per ciascuna "Domanda di partecipazione" (Euro 16,00 cadauna) e per "l'Offerta economica" (Euro 16,00) presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli agenti di riscossione dopo aver compilato il relativo modello **F24 Elide** dell'Agenzia delle Entrate seguendo le istruzioni fornite con apposito programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate alla pagina <http://www.agenziaentrate.gov.it>

Detta attestazione di pagamento dovrà quindi essere scansionata in formato PDF, firmata digitalmente dal sottoscrittore ed allegata alla documentazione amministrativa.

L'imposta di bollo per la Domanda di partecipazione dovrà essere pagata da ogni operatore economico raggruppato / raggruppando o consorziato/consorziando o GEIE.

L'assolvimento dell'imposta di bollo mediante pagamento tramite F24 Elide è una modalità elettiva ma non esclusiva. Potranno essere utilizzate tutte le forme previste dalle normative per il pagamento dell'imposta di bollo; il concorrente potrà acquistare le marche da bollo da Euro 16,00 e allegare alla busta amministrativa una dichiarazione in formato PDF, firmata digitalmente che dovrà contenere il numero seriale e copia del/dei contrassegni (il cui originale dovrà essere opportunamente annullato). Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

D) Garanzia provvisoria

Prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria intestata al Comune di Sesto San Giovanni.

La garanzia provvisoria, in formato elettronico e firmata digitalmente, dovrà essere presentata unitamente alla documentazione amministrativa.

Nel caso di presentazione di fideiussione in formato cartaceo si veda quanto indicato al paragrafo "GARANZIA PROVVISORIA"

E) [Eventuale] Certificazioni di qualità

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 106, comma 8 del D. Lgs. 36/2023, presentano copia delle certificazioni che giustificano la riduzione dell'importo della cauzione.

In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva e di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023 ogni operatore economico, comprese le eventuali consorziate esecutrici, allegano le proprie certificazioni.

In caso di non allegazione, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del D.P.R. 445/2000 è necessaria l'indicazione nella documentazione di gara degli elementi indispensabili per il reperimento di tali certificati.

F) PassOE

Documento di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2021, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento, anche il PassOE relativo all'ausiliaria.

Tale documento dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente in forma plurisoggettiva, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 45,

comma 2, lett. b) e c), anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

G) Sopralluogo

Documento debitamente compilato e sottoscritto digitalmente secondo le modalità descritte nel paragrafo "SOPRALLUOGO".

H) Patto di integrità

Documento debitamente sottoscritto per accettazione dal concorrente.

Il Patto di integrità dovrà essere sottoscritto, in caso di partecipazione di concorrente plurisoggettivo, da parte di tutti i componenti del raggruppamento e, nel caso di consorzio ex art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. 36/2023, anche dalle eventuali consorziate esecutrici.

I) [Eventuale]

Nel caso di presentazione di concorrenti in forma associata le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste per la domanda di partecipazione.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun componenete attestante:

- l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del D. Lgs. 36/2023 conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune

privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 82/2005.

Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- dichiara di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l. 122/2010) **oppure** dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica;
- autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale;
- attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

- indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di (indicare quale) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

STEP 2 - BUSTA TELEMATICA TECNICA

Come secondo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione tecnica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico inserisce la documentazione tecnica negli appositi *boxes* creati dalla stazione appaltante e corrispondenti ai successivi punti del presente paragrafo. La busta dovrà contenere in formato digitale i seguenti documenti:

1) Progetto tecnico gestionale

Tale documento dovrà essere suddiviso in capitoli e paragrafi che rispettino tassativamente l'ordine risultante dai criteri e sottocriteri di valutazione qualitativa (**D**) indicati nella "Tabella n. 3" riportata al successivo paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA". Il Progetto non dovrà superare complessivamente le 12 (dodici) facciate in formato A4, carattere Century Gothic, carattere 10, interlinea 1.5. Ogni pagina dovrà essere numerata e ogni capitolo e paragrafo dovrà riportare la numerazione progressiva del relativo criterio.

Eventuali copertina e indice non vengono conteggiate nel numero massimo di facciate concesse.

Non sono previsti allegati alla relazione tecnica. Qualora presenti, tali allegati non saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

L'Amministrazione comunale si riserva di chiedere chiarimenti rispetto ai contenuti della relazione tecnica qualora risultassero non chiari, dubbi o incoerenti, fatta salva l'impossibilità, per il concorrente, di modificare, integrare, alterare o sostituire i contenuti dell'offerta tecnica stessa.

2) Criteri quantitativi

Per la dichiarazione relativa ai criteri quantitativi (**Q**) indicati nella "Tabella n. 3" riportata al successivo paragrafo "CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA", il concorrente potrà utilizzare il documento messo a disposizione dalla stazione appaltante e allegato al bando di gara nella sezione "Documentazione di gara" sulla piattaforma Sintel o un documento equipollente.

I documenti di cui al punto **1)** e **2)** devono essere privi, **a pena di esclusione dalla gara**, di qualsiasi indicazione (diretta e/o indiretta) di carattere economico.

L'appaltatore sarà vincolato, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica ed assunto a base per la valutazione e l'attribuzione dei punteggi compiuti dalla Commissione giudicatrice con riferimento agli elementi e sub-elementi sopra indicati.

L'offerta tecnica presentata dal concorrente aggiudicatario integrerà l'oggetto del contratto; l'esecuzione di quanto in essa previsto deve quindi intendersi completamente ed esclusivamente remunerata con il prezzo contrattuale risultante dall'offerta economica dell'aggiudicatario.

3) In relazione alle richieste di accesso agli atti l'operatore economico, qualora lo reputi necessario, dovrà allegare, nel *box* creato appositamente dalla stazione appaltante nella busta tecnica, telematica, un *file* compresso (.zip, 7z, ecc...) contenente:

- una **dichiarazione** firmata digitalmente recante i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- una **copia** firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte. Per completezza si rimanda a quanto contenuto nel successivo paragrafo "ACCESSO AGLI ATTI".

Per la sottoscrizione dei documenti di cui ai punti **1)**, **2)** e **3)** valgono le prescrizioni previste per la sottoscrizione della "Domanda di partecipazione" (**punto A**) del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA").

STEP 3 - BUSTA TELEMATICA ECONOMICA

Come terzo *step* il concorrente predispone la "busta telematica" contenente la documentazione economica.

All'interno del percorso guidato l'operatore economico valorizza, a sistema sulla piattaforma Sintel, i seguenti campi economici:

1. nel campo "Offerta economica" il concorrente inserisce il ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara con un massimo di cinque decimali. Qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà al troncamento al quinto decimale. Non sono ammissibili offerte economiche pari o in rialzo rispetto all'importo a base di

- gara.
2. nel campo "di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico", il concorrente inserisce la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 3. nel campo "di cui i costi del personale" il concorrente inserisce la stima dei propri costi della manodopera.
Ai sensi dell'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 resta salva la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.
 4. nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza" presente a sistema, il concorrente inserisce l'importo definito degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, come quantificati dalla stazione appaltante **(Euro 160,00)**.

Si precisa che il valore economico derivante dall'inserimento del ribasso percentuale inserito all'interno del campo "Offerta economica" è il valore comprensivo dei costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico e dei propri costi del personale, al netto dei soli costi della sicurezza derivanti da interferenza indicati dalla Stazione Appaltante.

Il valore indicato nel campo "Offerta economica complessiva", presente a sistema, non modificabile e di sola consultazione, è dato dalla somma tra il valore inserito nel campo "Offerta economica" e il valore inserito nel campo "Costi della sicurezza derivanti da interferenza".

STEP 4 – FIRMA DIGITALE DEL DOCUMENTO DI OFFERTA.

Terminato l'inserimento di valori economici, la piattaforma Sintel genererà automaticamente il "Documento d'offerta" in formato pdf, contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti.

Il concorrente è tenuto a scaricare tale documento e sottoscriverlo digitalmente con le medesime modalità indicate al punto **A)** del paragrafo "STEP 1 - BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA".

Infine, dovrà essere effettuato l'upload del "Documento di offerta" sottoscritto digitalmente.

STEP 5 – RIEPILOGO ED INVIO

Al termine della procedura l'operatore economico potrà visualizzare il riepilogo di tutte le operazioni effettuate e le informazioni costituenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, dovrà cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". La piattaforma Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

Si precisa che, qualora l'offerta venga inviata e vengano successivamente individuati degli errori dal dichiarante è necessario procedere ad inviare una nuova offerta che sostituisca tutti gli elementi della precedente (busta telematica amministrativa, tecnica ed economica).

VIOLAZIONE DELLE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO

Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d'ufficio, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell'Agenzia delle Entrate affinché esso provveda alla loro regolarizzazione e all'applicazione della relativa sanzione ai sensi dell'art. 31 dello stesso decreto.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

Tabella n. 2

Elementi di valutazione	Punteggio
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
Totale	100

Non è prevista alcuna soglia di sbarramento per il punteggio dell'offerta tecnica il cui superamento è propedeutico per l'ammissione alla fase economica della procedura.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera **"D"** vengono indicati i **"Punteggi qualitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla Commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera **"Q"** vengono indicati i **"Punteggi quantitativi"**, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in seguito ad una mera applicazione di una formula matematica, senza quindi esercizio di discrezionalità della Commissione giudicatrice.

Tabella n. 3

B	OFFERTA TECNICA	Punti Max (D)	Punti Max (Q)
B.1	Proposta formativa L'offerente dovrà fornire una descrizione della proposta formativa (Progetto) sulle tecniche di fascicolazione per i dipendenti dell'Ente (ca 500 suddivisi in Uffici, Servizi e Settori). In particolare, la proposta dovrà contenere la descrizione delle modalità di esecuzione della formazione. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 25	
B.2	Tempi di attivazione del servizio Sarà valutato il tempo effettivo, espresso in giorni solari, intercorrente tra l'affidamento del servizio e la previsione di piena operatività del medesimo. (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 15
	Numero di giorni da 0 a 20		15
	Numero di giorni da 21 a 30		10
	Numero di giorni da 31 a 40		5
	Numero di giorni maggiori di 40		0
B.3	Numero delle giornate lavorative totali previste dedicate alla formazione on the job sui temi dell'archiviazione cartacea e digitale. (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 10
	Numero giornate da 20 a 25		10
	Numero giornate da 15 a 19		7
	Numero giornate da 10 a 14		3
	Numero giornate inferiori a 10		0
B.4	Esperienze pregresse nel campo dei procedimenti archivistici e di digitalizzazione, portafoglio clienti, CV del personale incaricato del servizio. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 10	
B.5	Numero del personale incaricato con qualifica di archivista. (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 5
	Superiore a 1		5
	Numero 1		3
B.6	Proposte aggiuntive e migliorie del servizio Il punteggio verrà attribuito in funzione della pertinenza del contenuto delle proposte aggiuntive e migliorative con le finalità specifiche e peculiari del servizio. Indicare le eventuali risorse aggiuntive a quelle minime indicate nel Capitolato, nonché migliorative in termini di prestazioni, mezzi, strutture, arredi, attrezzature, compreso materiale informatico, da specificare e quantificare nella offerta progettuale. (CRITERIO QUALITATIVO)	Max 15	
B.7	Evasione delle richieste interne ed esterne di accesso agli atti: (CRITERIO QUANTITATIVO)		Max 10

	Evasione delle richieste interne ed esterne di accesso agli atti per tempo di risposta entro 5 giorni lavorativi		10
	Evasione delle richieste interne ed esterne di accesso agli atti per tempo di risposta entro 7 giorni lavorativi		5
	Evasione delle richieste interne ed esterne di accesso agli atti per tempo di risposta oltre 7 giorni lavorativi		0
	TOTALE	55	25

Qualora il concorrente non presenti elementi esaustivi tali da permettere alla Commissione di formulare una valutazione, la stessa non attribuirà alcun punteggio al criterio non approfondito dal concorrente medesimo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER I CRITERI QUALITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno dei criteri **qualitativi** di cui alle lettere da **B.1, B.4 e B.6** cui è assegnato un punteggio massimo espresso nella colonna "**D**" della tabella n. 3, si applica il metodo del confronto a coppie tra le offerte presentate: ciascun commissario confronta l'offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il grado di preferenza, variabile tra 1 e 6. Al termine dei confronti si trasforma, per ciascun commissario, la somma delle preferenze attribuite mediante il "confronto a coppie" in coefficienti variabili tra (0) zero e (1) uno e si calcola la media dei coefficienti.

In conformità all'indirizzo previsto dalla giurisprudenza prevalente secondo cui il punteggio da prendere in considerazione ai fini esclusivi della verifica di anomalia è quello effettivo e non quello più alto risultante dall'attività di riparametrazione, ai concorrenti verranno attribuiti i punteggi, mediante la formula di cui al metodo aggregativo compensatore sotto indicata, in base ai coefficienti medi ottenuti con la modalità sopra descritta.

Nel caso in cui risultasse impossibile utilizzare il metodo del confronto a coppie previsto per la valutazione dei criteri di natura qualitativa per la presenza di un numero di offerte valutabili **inferiore a tre**, troverà applicazione il metodo discrezionale di seguito indicato.

Per ciascun criterio tecnico oggetto di valutazione, l'attribuzione discrezionale di un coefficiente (da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra zero e uno, da parte di ciascun commissario di gara, così individuati:

Tabella n. 4

Valutazione	Coefficiente
Nessun elemento fornito	0
Non significativi	0,1
Eccessivamente scarsi	0,2
Carenti o frammentari	0,3
Incompleti e superficiali	0,4
Presenti ma insufficienti o non adeguati	0,5
Presenti in misura sufficiente	0,6
Presenti in misura più che sufficiente ed adeguata	0,7
Completi ed adeguati	0,8
Completi ed adeguati con caratteristiche apprezzabili	0,9
Con caratteristiche di eccellenza	1

Anche in questo caso, come già previsto per il confronto a coppie, ai soli fini della verifica di anomalia, il coefficiente medio ottenuto per ogni criterio di valutazione verrà moltiplicato, senza alcun passaggio di riparametrazione, per il punteggio massimo attribuibile per tale criterio valutativo.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO PER I CRITERI QUANTITATIVI DELL'OFFERTA TECNICA

Criteri (B.2, B.3, B.5 e B.7)

Secondo le modalità indicate nella Tabella n. 3.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER L'OFFERTA ECONOMICA

Il coefficiente V_i , variabile da zero ad uno, viene calcolato tramite l'applicazione della seguente formula:

$$V_{ai} = R_{ai}/R_{max}$$

dove:

- V_{ai} = coefficiente attribuito al concorrente (i-esimo) rispetto al requisito (a);
 R_{ai} = ribasso unico percentuale offerto dal concorrente (i-esimo) rispetto al requisito (a);
 R_{max} = ribasso unico percentuale offerto più conveniente.

METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti relativi ai criteri qualitativi, quantitativi e tabellari, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$C_{ai} = \sum_n [W_a * V_{ai}]$$

dove

- C_{ai} = indice di valutazione dell'offerta del concorrente (i) per il criterio (a);
 n = numero totale dei criteri di valutazione;
 W_a = peso o punteggio massimo attribuito al criterio (a);
 V_{ai} = coefficiente attribuito all'offerta del concorrente (i) rispetto al criterio (a);
 Σ = sommatoria.

Ottenuto il punteggio complessivo dell'offerta tecnica (somma dei punteggi dei criteri qualitativi non riparametrati, quantitativi e tabellari) presentata da ogni concorrente, allo scopo di preservare l'equilibrio tra i diversi criteri dell'offerta, ai fini della formazione della graduatoria e dell'aggiudicazione della procedura, i coefficienti medi degli elementi qualitativi come sopra ottenuti verranno riparametrati attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il coefficiente medio più alto e agli altri concorrenti un coefficiente conseguentemente proporzionale. Quindi tali coefficienti riparametrati verranno moltiplicati per il punteggio massimo attribuibile per ogni criterio valutativo.

Risulterà aggiudicataria l'offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto costituito dai punteggi ottenuto dalla somma di quelli dell'offerta tecnica con quelli dell'offerta economica.

Non si procederà alla riparametrazione in caso di ammissione alla gara di un solo concorrente.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta purché valida.

COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice di cui all'art. 93 del D. Lgs. 36/2023 è nominata con determinazione del RUP dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a **n. 3 (tre)** membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP. In mancanza di adeguate professionalità in organico, la stazione appaltante potrà scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del D. Lgs. 36/2023. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e svolge anche attività di supporto al RUP per la verifica dell'anomalia.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara avranno luogo nei giorni successivi il termine di presentazione delle offerte fissata dal presente disciplinare presso gli uffici del Comune, in seduta non pubblica.

La gestione telematica della procedura garantisce infatti non solo la tracciabilità di tutte le operazioni compiute, tra cui l'apertura dei *files* inviati dai concorrenti, ma anche la garanzia di immodificabilità, segretezza e inviolabilità delle offerte a salvaguardia dei principi di cui al D. Lgs. 36/2023.

I giorni e l'ora dello svolgimento di tali sedute di gara, più di una se necessario, saranno comunque comunicate ai concorrenti a mezzo Sintel, così come saranno comunicate ai concorrenti gli esiti delle delle operazioni di cui si tratta.

La piattaforma Sintel infatti consente, tramite funzionalità "Comunicazioni di procedura" la pubblicità delle sessioni di gara e la riservatezza, ove necessaria, delle comunicazioni con gli operatori economici concorrenti.

APERTURA DELLA BUSTA TELEMATICA AMMINISTRATIVA

Il RUP procederà a verificare il tempestivo deposito dei plichi telematici inviati dai concorrenti e l'integrità delle sottoscrizioni digitali apposte. Una volta aperti tali plichi proseguirà nel controllo della completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- attivare la procedura di soccorso istruttorio se necessario;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,

E' fatta salva la possibilità della stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice procederà, sempre in seduta non pubblica, all'apertura delle buste telematiche concernenti l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare nonché dell'integrità e validità delle firme digitali su esse apposti.

Conseguentemente, in una o più sedute riservate successive, la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente bando.

In caso di un numero di offerte ammesse a tale fase maggiore di una, la commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato dal presente disciplinare.

Darà quindi atto, sulla piattaforma Sintel e nei verbali di gara, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche.

APERTURA DELLA BUSTE TELEMATICHE ECONOMICHE

In una successiva seduta non pubblica, la commissione giudicatrice procederà all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica presentate dai concorrenti, la cui valutazione sarà eseguita secondo i criteri e le modalità descritte ai paragrafi "METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA" e "METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGI".

In caso di parità di punteggio finale di due o più offerte prime in graduatoria, si provvederà ad adottare, in ordine di applicazione, i seguenti parametri per pervenire ad una proposta di aggiudicazione:

- 1)** il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica complessiva (criteri qualitativi e quantitativi);
- 2)** in caso di parità, il punteggio più alto ottenuto nell'offerta tecnica limitatamente ai criteri qualitativi.
- 3)** In caso di ulteriore parità, trova applicazione quanto previsto dall'art. 77, comma 2, del R.D. 827/1924. A tale proposito la procedura di rilancio dell'offerta economica, nel rispetto dei principi di cui al D. Lgs. 36/2026, verrà esperita e condotta mediante la piattaforma Sintel, con la creazione di una nuova procedura ad invito nella quale verrà chiesto, limitatamente agli operatori economici che hanno presentato offerte uguali, di effettuare una offerta migliorativa.

Il *Report* di tale procedura di rilancio andrà ad integrare i verbali di gara della presente procedura. Si procederà alla proposta di aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta di rilancio, se valida.

4) Qualora, al termine della procedura di rilancio, dovesse permanere *l'ex aequo*, si procederà in seduta pubblica, in presenza o con la possibilità di collegarsi in videoconferenza "GoTo", al sorteggio che sarà effettuato con modalità che verranno comunicate successivamente.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare tempestivamente al RUP il quale procederà, ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, alle **esclusioni** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste telematiche amministrativa o tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione redige la graduatoria.

VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che:

- non rispettano gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'[allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014](#);
- non rispettano gli obblighi di cui all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023;
- presentano valori di oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 108, comma 9, del medesimo decreto incongrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi che si intendono assumere;
- il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. 36/2023;

Al ricorrere dei presupposti sopra indicati e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa *il RUP*, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Ai sensi dell'art. 110, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 il *RUP* richiede per iscritto al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Il *RUP*, con il supporto della commissione, esamina le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il *RUP* esclude, ai sensi dell'art. 110, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La graduatoria è formulata dalla commissione giudicatrice. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di gara e trasmette al *RUP* tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

La proposta di aggiudicazione è formulata dal *RUP* al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108 comma 10 del D. Lgs. 36/2023.

Prima dell'aggiudicazione, il Comune procede a:

- richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la gara i documenti ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui agli art. 94 e 95 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 100 del del D. Lgs. 36/2023. L'acquisizione dei suddetti documenti avverrà attraverso l'utilizzo del sistema FVOE e/o tramite piattaforma Sintel.
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali.

Il Comune, previa verifica della proposta di aggiudicazione operata dal RUP ai sensi degli art. 90 del D. Lgs. 36/2023, **aggiudica la gara.**

A decorrere dall'aggiudicazione, il Comune procede, entro cinque giorni, alle comunicazioni di cui all'art. 90, comma 1, lett. b) e c) del medesimo decreto e tempestivamente, comunque non oltre trenta giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, solo dopo l'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti.

In caso di esito negativo delle verifiche, il Comune procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. Il Comune procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo graduato. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, il Comune procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

Trattandosi di appalto con importo a base di gara inferiore alla soglia europea, i termini dilatori (**stand still**) previsti all'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 36/2023, non si applicano secondo il disposto dell'art. 55, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 18, comma 3 del D. Lgs. 36/2023, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Il contratto è stipulato secondo le modalità indicate all'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023.

L'aggiudicatario deposita, prima della sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D. Lgs. 36/2023. Contestualmente, la garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 106, comma 7, del D. Lgs. 36/2023.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2016 l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Le spese obbligatorie relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sono a carico dell'aggiudicatario e devono essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto (ossia non definitivo) delle spese di pubblicazione è pari a **Euro 2.000,00** Il Comune comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell'art. 225, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, in tema di accesso agli atti, in via transitoria si applicano le disposizioni di cui al citato comma.

Pertanto l'accesso agli atti della procedura è consentito nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53 del D. Lgs. 50/2016 e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo le seguenti modalità.

L'ostensione, totale o parziale, della documentazione di gara presentata in sede di offerta dagli operatori economici concorrenti è differita, ai sensi dell'art. 53, comma 2, lett. c) e d) del D. Lgs. 50/2016, fino all'aggiudicazione.

Fatto salvo quanto sopra indicato, l'articolo 53, comma 5, lettera a), del citato decreto disciplina i motivi e le circostanze nelle quali il diritto di accesso agli atti di gara non può essere concesso e in particolare l'articolo prevede che siano "esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali".

L'eccezione a tale diniego è prevista al comma 6 del medesimo articolo.

Pertanto, allo scopo di permettere con celerità a questa stazione appaltante la valutazione circa i limiti del diritto di accesso agli atti al fine di tutelare sia il diritto stesso di accesso sia i segreti tecnici e commerciali dell'azienda, il concorrente, qualora reputi che il contenuto della propria offerta costituisca "know-how" aziendale ossia rientri nei beni essenziali che sono prodotto patrimoniale della capacità ideativa dell'impresa e verso cui l'ordinamento offre tutela in quanto segreti commerciali **dovrà** allegare, in sede di offerta, nel box di Sintel appositamente creato dalla stazione appaltante nella busta telematica tecnica, la documentazione (in formato compresso) nella quale, analiticamente, verranno elencati i paragrafi che contengono elementi che possano, dietro motivate e comprovate argomentazioni, costituire o contenere segreti tecnici e/o commerciali, nonché l'offerta tecnica eventualmente oscurata.

Qualora, nel corso della procedura o al termine di essa, dovessero pervenire una o più richieste di accesso agli atti, questa stazione appaltante, in mancanza della dichiarazione di cui sopra o qualora essa dovesse contenere affermazioni generiche e non sufficientemente sviluppate, procederà all'ostensione della documentazione nella sua interezza senza alcuna valutazione di merito poiché la mancanza o l'incompletezza di una dichiarazione da parte del concorrente di richiesta di tutela dei propri interessi tecnici e/o commerciali verrà considerata come mancanza di interesse nel volerli esercitare;

Si rimanda ai contenuti del paragrafo "STEP 2 - CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA TECNICA".

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in data 11 dicembre 2012.

Pertanto, in attuazione di tale protocollo d'intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con particolare attenzione affinché nell'assegnazione e nell'esecuzione del presente appalto, così come di tutti gli appalti pubblici, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

CODICI DI COMPORTAMENTO

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal "Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni" approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione.

A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all'indirizzo:

<https://sestosg.net/tipologie-documento/regolamenti/>

i testi sopra citati, affinché l'impresa che risulterà aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore dell'Ente (sia *in loco* che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti adeguati.

INFORMATIVA PRIVACY - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Sesto San Giovanni fornisce le seguenti informazioni ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – Regolamento generale sulla protezione dei dati.

I dati personali sono trattati secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza.

Sono trattati i seguenti dati personali: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 94 e 95 D. Lgs.

n. 36/2023, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 36/2023).

Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali sono trattati per l'assolvimento degli obblighi di legge connessi alla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara e, in particolare, delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, richiesti per legge ai fini della partecipazione alla gara, per l'aggiudicazione nonché per la stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati personali possono essere comunicati o diffusi solo nei casi consentiti dalla normativa.

L'esito del bando verrà diffuso mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito Internet del Comune, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge.

I dati saranno conservati per tutto il tempo in cui il procedimento può produrre effetti ed in ogni caso per il periodo di tempo previsto dalle disposizioni in materia di conservazione degli atti e dei documenti amministrativi.

Il trattamento è effettuato attraverso l'utilizzazione di strumenti informatici e/o cartacei e/o telematici

Il Titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni, nella persona del Sindaco;

Contatti: Titolare del trattamento: privacy@sestosg.net

Responsabile della protezione dei dati: rpd@sestosg.net

L'interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione, come previsto dall'art. 15 all'art. 22 del Regolamento UE 2016/679, inoltrando al Titolare del trattamento – Comune di Sesto San Giovanni nella persona del Sindaco - specifica richiesta, corredata da copia di documento d'identità, tramite consegna all'Ufficio Protocollo o via posta R.R. o tramite Pec, all'indirizzo comune.sestosg@legalmail.it

L'interessato, ricorrendone i presupposti, può proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

CONTROVERSIE

Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 120, comma 5, del Codice del Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104.

Il contratto non conterrà clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 comma 2 del D. Lgs. 36/2023.

Sesto San Giovanni, 13.10.2023

IL RUP
Dott.ssa Anna Brambilla
[Firmato digitalmente]